

## SCHEMA DI PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

seduta del ...../...../2014

Oggetto: Riferimento al verbale di D.C.C. n. 36 del 22/07/2013 Presa d'atto perimetro urbanistico dell'area individuata in Classe RS/C - Aree di espansione residenziale e turistica, contrassegnata con il numero "2"- Correzione di errore materiale limitatamente allo stralcio cartografico della scheda monografica n. 10 ai sensi del comma 12, lett. a) art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. ESEC. IMM.

Premesso che:

con deliberazione di C.C. n. 36 del 22/07/2013, esecutiva, si statuiva di:

[...]

*2. DI DARE INDIRIZZO agli uffici comunali di avviare il relativo procedimento per la variazione della perimetrazione dell'area P.E.C. denominata RS/C - Aree di espansione residenziale e turistica, contrassegnata con il numero "2", mediante formazione di una variante parziale al P.R.G., ex art.17, comma 7 della L.R.56/77, così come sostituito dall'art.34 della Legge regionale n. 3 del 25 marzo 2013, secondo quanto disposto dalla Giunta comunale con Delibera n. 104 del 17/12/2012;*

*3. DI DARE ATTO che resta , comunque, fermo il rispetto della normativa urbanistica di settore e che resta salvo il potere della Amministrazione di NON dare luogo ad atti amministrativi ulteriori nella eventuale accertata carenza di qualsivoglia presupposto legittimante la sopramenzionata perimetrazione;*

*4. DI STABILIRE, per quanto indicato in premessa, che tale procedimento dovrà essere preceduto da quello inerente la verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, secondo le linee guida della Regione Piemonte approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n° 12-8931 del 09/06/2008;*

[...]

L'incarico per redigere gli atti propedeutici all'adozione di detta variante sono stati affidati, con determinazione ufficio tecnico n.36 del 13/09/2013, e **successiva n. 12 del 26/02/2014**, all'arch. Roberto Ripamonti di Omegna e dott. geol. Italo ISOLI di Verbania; tale incarico era subordinato all'avvio e alla conclusione della fase preliminare secondo quanto stabilito al punto 6., allegato A alla determinazione ufficio tecnico n.30 del 05/08/2013, e consistente nella verifica condotta dal professionista ai fini della classificazione della variante; le fasi successive sarebbero state vincolate all'esito conclusivo della fase preliminare.

Accertato che:

in primo luogo:

- con la deliberazione di C.C. n. 4 del 29/03/2011, esecutiva, è stato adottato il progetto definitivo della variante strutturale n. 8 al P.R.G.C. e sua variante "in itinere" (Var. n.12), in adeguamento al P.A.I., ex comma 4° art.17 della Legge Regionale 5.12.1977, n.56 e s.m.i., parzialmente rielaborato ai sensi del 15° comma della L.R. n. 56/77 e s.m.i., e comprensivo:
  - o delle Controdeduzioni, già adottate in forma preliminare con Deliberazione consiliare n. 48 del 19.07.2010, in accoglimento alle osservazioni contenute nella Relazione d'Esame della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Copianificazione Urbanistica Provincia del Verbano Cusio Ossola inviate in data 10.09.2009 protocollo 38772/0817, Pratica n. A61224;

- delle controdeduzioni integrate, con Deliberazione consigliere n. 73 del 22.12.2010, a seguito dell'accoglimento delle modifiche richieste dal Gruppo Interdisciplinare di Lavoro ed Indirizzo contenute nel verbale trasmesso con nota del Settore Copianificazione Urbanistica Provincia del Verbano Cusio Ossola del 15/11/2010, prot. 47267/DB08.11;
  - delle controdeduzioni uniformate a seguito dell'accoglimento delle ulteriori richieste di modifiche ed integrazioni riportate ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) del verbale del Gruppo Interdisciplinare di lavoro ed Indirizzo, relativo all'analisi dello studio in materia di dissesti e pericolosità del territorio e sugli indirizzi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, trasmesso con nota della Regione Piemonte Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia DB0811 – Copianificazione Urbanistica Provincia Del Verbano Cusio Ossola del 21.03.2011, prot. 10596/DB08.11, qui ricevuto e rubricato a protocollo al n. 1398 del 22.03.2011;
  - delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 19 luglio 2010 e della successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22 dicembre 2010.
- gli elaborati della Variante strutturale n. 8 al PRGC e sua Variante "in itinere" (Var. n. 12) come sopra adotta, recepiscono anche le variazioni introdotte con la variante parziale n. 15, adottata definitivamente dal consiglio comunale con propria deliberazione n. 71 del 22/12/2010, esecutiva, tra le quali compare anche la variazione della perimetrazione dell'area P.E.C. denominata RS/C - Aree di espansione residenziale e turistica, contrassegnata con il numero "2".
- la modifica del perimetro urbanistico del SUE introdotta con la Variante parziale n. 15 è pertanto confluita nella Variante strutturale n. 8 al PRGC e sua Variante "in itinere" (Var. n. 12), definitivamente adottata con la deliberazione di C.C. n. 4 del 29/03/2011, esecutiva, poi approvata con D.G.R. n. 27-2934 del 28.11.2011 pubblicata sul BURP n. 49 del 7.12.2011 ed è attualmente vigente.
- L'art. 2 della delibera regionale n. 27-2934 del 28.11.2011 precisa che *"Con l'approvazione della presente Variante - introdotte le modifiche "ex officio" di cui al precedente Art. 1 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Macugnaga (VB) si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001"*.
- le modifiche introdotte ex officio dalla Regione in sede di approvazione della Variante strutturale n. 8 al PRGC e sua Variante "in itinere" (Var. n. 12), di cui alla sopra citata D.G.R. n. 27-2934, sono state integralmente recepite con la D.C.C. n. 9 del 28/03/2012; tali modifiche non hanno comportato alcuna e/o ulteriore modifica a livello urbanistico all'area in oggetto, ferma restando la norma di carattere generale che, dal punto di vista geologico, ha ricadute anche sulla predetta area limitatamente ad impedire la realizzazione di locali interrati (*Allegato "A" alla D.G.R. n. 27 - 2934 del 28/11/2011 ad oggetto : Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell' 11° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n.56 e s.m.i. per le motivazioni espresse nella relazione del 2 novembre 2011, pag. 4).*
- Pertanto risulta che lo strumento urbanistico attualmente vigente prevede la perimetrazione urbanistica del PEC RS/C-2 così come a suo tempo - originariamente - introdotta dalla Variante parziale n. 15, a seguito dell'adozione del progetto definitivo delle controdeduzioni, di cui alla citata deliberazione di C.C. n. 4 del 29/03/2011; la materiale verifica dei relativi elaborati grafici ufficiali costituenti la Variante strutturale n. 8 al PRGC e sua Variante "in itinere" (Var. n. 12) approvata dalla Regione con D.G.R. n. 27-2934 del 28.11.2011, e in particolare l'elaborato P/2 V12, allegato n. 66, sc. 1:2.000, marzo 2011; PLANIMETRIA DI P.R.G.C. PECETTO STAFFA e l'elaborato AP/2 V12, allegato n. 61, sc. 1:2.000, marzo 2011: SOVRAPPOSIZIONE CLASSI DI IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA E PLANIMETRIA DI P.R.G.C. PECETTO-STAFFA confermano questa circostanza.

- con D.C.C. n. 56 del 29.11.2011, esecutiva, sono stati annullati in autotutela, ai sensi dell'art.21-nonies della legge 241/1990 e s.m.i, i provvedimenti di adozione e approvazione della variante parziale n. 15 al P.R.G.C., limitatamente alle variazioni con questa introdotte all'area denominata RS/C - 2 "Area di espansione residenziale e turistica".
- Il citato provvedimento di annullamento (D.C.C. n. 56 del 29.11.2011), era stato a suo tempo adottato in quanto la variante parziale, ex art.17 comma 7, n. 15 era stata approvata (D.C.C. n.71 del 22/12/2010) in assenza di verifica preventiva di VAS, sulla base dell'errata affermazione, desumibile dagli atti urbanistici ivi allegati, che l'area in questione non fosse assoggettata, come invece di fatto lo è, alle disposizioni della parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; pertanto il Consiglio decideva per l'annullamento in autotutela con riserva di riadottare la medesima Variante, per la parte annullata (area RS/C2), con idonea procedura ai sensi di legge.
- il sopracitato provvedimento di annullamento è successivo alla D.G.R. n° 27-2934 del 28/11/2011 con la quale sono state approvate anche le modifiche introdotte con la variante parziale n. 15 e pertanto non poteva avere effetto sulla stessa.
- Le contestazioni investenti la variante n. 15 hanno determinato, infine, la condanna del progettista, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di falso ideologico, con esclusione delle statuizioni di cui all'art. 537 c.p.p. accessorie, complementari ed ulteriori rispetto all'accertamento della penale responsabilità di quest'ultimo.

Ne consegue:

- 1) la sostanziale inefficacia e la concreta inutilità pratica della D.C.C. n. 56/2011 che - *annullando solo ed esclusivamente gli atti della Variante parziale n. 15, senza fare riferimento nel dispositivo alla Variante strutturale n. 8 al PRGC e sua Variante "in itinere" (Var. n. 12)* - ha rimosso una disciplina che prima in sede di adozione del progetto definitivo e poi di approvazione regionale, e perciò di piena vigenza, era già stata reintrodotta.
- 2) i pochi giorni intercorsi tra la DGR n. 27-2934 del 28.11.11 di approvazione, la D.C.C. n. 56/2011 del 29.11.2011 di annullamento degli atti della Variante parziale n. 15 e la pubblicazione sul BURP della prima (7.12.2011) non hanno rilevanza: in primo luogo perché non era neppure ipotizzabile una variante in itinere posteriore alla D.G.R. di approvazione, ed inoltre l'annullamento previsto dalla D.C.C. n. 56/11 attiene unicamente alla Variante parziale n. 15 e non può avere alcun effetto ne' sulla D.C.C. n. 4/2011 ne', meno che mai, sulla DGR n. 27-2934 del 28/11/2011;

In secondo luogo:

- Analizzando gli elaborati scritto-cartografici della variante strutturale attualmente vigente in Comune di Macugnaga (variante strutturale n. 8 al PRGC vigente e sua variante "in itinere" - var. n. 12), approvati dalla Regione, integrati, con le modifiche introdotte ex officio, con la D.C.C. n. 9 del 28/03/2012, si riscontra che la perimetrazione dell'area PEC RS/C-2 è riportata in:
  - elaborato A1a, sc. 1:2.000: GRAFICO DELLE OSSERVAZIONI PECETTO STAFFA;
  - elaborato A2a, sc. 1:2.000: PARTI OGGETTO DI VARIANTE SU ELABORATI ADOTTATI PECETTO-STAFFA;
  - elaborato AP/2 V12, sc. 1:2.000: SOVRAPPOSIZIONE CLASSI DI IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA E PLANIMETRIA DI P.R.G.C. PECETTO-STAFFA;
  - elaborato P/2 V12, sc. 1:2.000: PLANIMETRIA DI P.R.G.C. PECETTO STAFFA;
  - elaborato B: RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA SCHEDE MONOGRAFICHE DEGLI INTERVENTI.

Dove:

- nell'elaborato A1a, è stata riportata la perimetrazione di cui alle previsioni del progetto preliminare della variante strutturale, temporalmente antecedenti all'adozione e approvazione della variante parziale n. 15/2010 oggetto di osservazioni;
- negli elaborati A2/a, AP/2, P/2 è stata riportata la perimetrazione di cui alle previsioni di piano del progetto definitivo della variante strutturale, il quale ha recepito la variante parziale n. 15;
- nello stralcio cartografico della scheda monografica n. 10, contenuta nell'elaborato B della "CARTA DI SINTESI DELL'IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA ALLA SCALA DI PIANO Pecetto-Staffa" (sc. 1:2.000), di cui alle previsioni di piano del progetto definitivo della variante strutturale, è stata erroneamente riportata la perimetrazione riferita al progetto preliminare e non quella stabilita dal progetto definitivo adottato con D.C.C. n. 4/2011.

A fine di verificare quale sia lo strumento idoneo a conformare quanto riportato nella predetta scheda monografica n. 10 si è valutato che:

- come affermato nella premessa che precede, la perimetrazione urbanistica vigente dell'area RS/C-2 risulta essere, ad oggi, quella introdotta con la variante parziale n. 15;
- La variante n.15 non aveva, e non avrebbe nemmeno potuto peraltro, trattandosi di variante parziale ex art. 17 co.7, alcun contenuto che mirava alla riclassificazione geologica dell'ambito ove insiste l'area RS/C2 (veniva unicamente riprodotta a corredo della stessa una copia/stralcio degli elaborati geologici del P.R.G.C. allora adottato), ferma restando, quindi, la relativa classificazione geologica e relative classi di rischio al momento dell'adozione dell'atto (D.C.C. n.71 del 22/12/2010).
- Gli approfondimenti geologici, che hanno riguardato anche l'ambito in cui è situata l'area RS/C2, sono stati invece puntualmente condotti in sede di formazione della Variante strutturale n. 8 al PRGC e sua Variante "in itinere" (Var. n. 12), che ha tenuto conto delle osservazioni formulate all'interno del parere della Regione Piemonte — Direzione, Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia del 13.08.2009 (prot. n. 38772 pratica n. A61224), in particolare delle richieste di chiarimento formulate da ARPA Piemonte — Area delle Attività Regionali per l'Indirizzo e il Coordinamento in materia di prevenzione dei rischi naturali (prot. n. 85430/Sc04 del 04 agosto 2009) e dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste (prot. n. 56867/DB 14.13 del 30 luglio 2009), degli approfondimenti richiesti con nota 47267/DB 08.11 del 15/11/2010 dalla Regione Piemonte — Direzione Programmazione Strategica — Politiche Territoriali ed Edilizia scaturiti nel corso dei tavoli tecnici effettuati il 21/10/2010 e 11/11/2010.
- Gli elaborati della medesima variante 8/12 hanno recepito le conclusioni del Gruppo Interdisciplinare di Lavoro, riportate nel verbale della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Copianificazione Urbanistica della Provincia del Verbano Cusio Ossola, di cui alla nota prot.n. 10596/DB 08.11 del 21.03.2011 nonché le prescrizioni regionali formulate ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, di cui alla nota della Regione Piemonte, Direzione OO.PP., Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste, Settore Prevenzione del Rischio Geologico, prot. n. 21950 DB14/20 del 21/03/2011.
- Le osservazioni *ex officio* riportate all'interno della D.G.R. 27-2934 del 28 novembre 2011, di approvazione della Variante strutturale n. 8 al PRGC e sua Variante "in itinere" (Var. n. 12), non evidenziano significative variazioni agli elaborati geologici trasmessi in Regione e approvati con D.C.C. N. 4 del 29/03/2011 riscontrando principalmente adeguamenti di carattere normativo delle NTA. Dal punto di vista strettamente geologico, non si rilevano modifiche *ex officio* specifiche per l'ambito ove insiste l'area RS/C n. 2 della quale si conferma la classificazione ma con ricadute sulla

stessa in applicazione della Normativa di carattere generale dell'art. 61 dove la lettera d) è sostituita dal seguente testo: *-Nelle aree caratterizzate da terreni con drenaggio difficoltoso, si prescrive il divieto alla realizzazione di locali interrati e l'eventuale messa in opera di adeguati interventi per la bonifica dei luoghi mediante modeste operazioni di riquotatura delle quali deve essere dimostrato che in condizioni ordinarie e straordinarie, in concomitanza di eventi alluvionali e fenomeni di esondazione tale operazione non costituisca aggravante e causa di danni per le aree limitrofe già edificate. Tale considerazione risulta valida anche per quei settori interessati da bassa soggiacenza della falda e per le aree con modesta pericolosità connessa alla dinamica torrentizia. La presente norma prevale su eventuali prescrizioni contenute nelle schede geologico-tecniche dell'Elaborato B "Relazione geologico - tecnica - schede monografiche degli interventi-, fatte salve le situazioni ove la scheda d'intervento preveda espressamente specifici approfondimenti a livello di SUE, per la cui valutazione è previsto l'avvalimento delle Strutture Regionali competenti-.*

- Tali modifiche introdotte ex officio dalla Regione in sede di approvazione della Variante strutturale n. 8 al PRGC e sua Variante "in itinere" (Var. n. 12), di cui alla sopra citata D.G.R. n. 27-2934, sono state integralmente recepite con la D.C.C. n. 9 del 28/03/2012.
- La relazione progettuale predisposta nell'ambito della variante parziale n. 15, oggetto di contestazione e di condanna del progettista in sede penale, non risulta parte degli elaborati istruttori presi in esame nell'ambito della variante strutturale n. 8, e di quella "in itinere" n. 12, dell'anno 2011 che, a prescindere dalla variante n. 15, stabilivano comunque la vocazione edificatoria dell'area.

Ferma quindi restando la puntale classificazione geologica riportata nei relativi elaborati di PRGC vigente approvato dalla Regione e delle conseguenti modifiche ex officio recepite con la D.C.C. n. 9 del 28/03/2012, appare quindi evidente che la trasposizione del perimetro urbanistico dell'area RS/C2 sullo stralcio della carta di sintesi della scheda monografica n. 10, allegata alla Relazione Geologico-tecnica schede monografiche degli interventi, elab. B del PRGC vigente, è da ritenersi frutto di mero errore materiale nella parte in cui non ha considerato l'intervenuta modifica del perimetro urbanistico, avvenuta con l'adozione del progetto definitivo della Variante strutturale n. 8 al PRGC e sua Variante "in itinere" (Var. n. 12), di cui alla D.C.C. n. 4/2011, riproponendo erroneamente quello invece adottato con il progetto preliminare, e poiché, come già detto, tale errata trasposizione non ha alcun effetto né sulla classificazione geologica e men che mai sull'individuazione delle classi di rischio.

Diversamente opinando, infatti, non si comprenderebbero le scelte di pianificazione urbanistica del Consiglio comunale operate con la D.C.C. n. 4/2011 di controdeduzione alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22 dicembre 2010, di adozione del progetto preliminare, nella parte in cui recepisce, e introduce, nella Variante strutturale n. 8 al PRGC e sua Variante "in itinere" (Var. n. 12), la medesima modifica al "perimetro urbanistico" dell'area RS/C2 operata con la variante parziale n.15.

Tale discrasia cartografica tra parte geologica e parte urbanistica, relativamente alla predetta area RS/C2, quindi è sussistente sin dalla trasmissione della documentazione tecnica inviata in Regione per l'approvazione ed allegata alla D.C.C. n. 4/2011.

Appare del tutto evidente che il rimedio atto ad eliminare tale contrasto di enunciazioni dello stesso strumento si rinviene univocamente nella procedura prevista dall'art. 17 comma 12, lettera a) della L.R. 56/77, costituendo obbligato riscontro dell'unica soluzione plausibile, in quanto:

- non interviene su scelte di pianificazione urbanistica diverse, modificative o innovative rispetto a quelle previste dal vigente PRGC;
- non incide su modificazioni introdotte in sede di approvazione del PRGC vigente da parte della Regione;

- non interviene in alcun modo sulla classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRGC vigente, non modifica le classi di rischio non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo;
- ha il solo scopo di risolvere la discrasia tra diverse previsioni dello SU alla volontà di pianificazione urbanistica dell'Amministrazione rinvenibile dall'iter di approvazione del PRGC vigente stesso, secondo il principio di economicità, efficienza ed efficacia dell'agire amministrativo.

Considerato ancora:

- che la procedura di rettifica suddetta è riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera a) del comma 12 dell'art. 17 della L.U.R., non costituendo varianti al PRGC vigente *“ le correzioni di errori materiali, nonché gli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio”*;

- che alla luce della qualificazione giuridica della correzione che si porta ad approvazione - emergente ad esito della disamina di cui sopra - la presente rettifica non è suscettibile di determinare scelte di pianificazione urbanistica diverse, modificative o innovative rispetto a quelle previste dal vigente PRGC, come avviene per le ipotesi di nuovi PRGC, varianti strutturali o parziali, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

- che la *ratio* della esclusione delle rettifiche dalla procedura di VAS è logica conseguenza del disposto di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006, a memoria del quale viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi investenti la “pianificazione territoriale”, fattispecie che nel caso non ricorre, con le logiche conseguenze escludenti detta verifica, in punto di diritto;

Tutto ciò premesso;

Visto il documento ad oggetto “Valutazione dello stato della pianificazione vigente relativa a. P.E.C. 2”, prodotta dal professionista incaricato, dott. arch. Roberto Ripamonti di Omegna, qui pervenuta in data 06/08/2014 e registrata a P.G. n. 3753;

Vista la documentazione ad oggetto “CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE ALLA VARIANTE N. 8 AL PRGC VIGENTE E SUA VARIANTE “IN ITINERE” (VAR. N. 12) AI SENSI DELL’ART. 17, PUNTO 12, LETTERA A), DELLA L.R. 25 MARZO 2013, N. 3, “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 (TUTELA ED USO DEL SUOLO) E AD ALTRE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA” redatta in data giugno 2014 dal dott. geol. Italo ISOLI di Verbania, qui pervenuta in data 06/08/2014 e registrata a P.G. n. 3761;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico sulla proposta di deliberazione relativa all’ oggetto, ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267.

Considerato infine e per quanto sopra che, in materia di VAS, ai sensi dell’art. 3 *bis* e dell’art. 17 della LR 56/77 e s.m.i., la presente correzione di errore materiale, non costituendo variante al PRGC vigente, ai sensi dell’art. 17 comma 12 della L.U.R., non è sottoposta a procedimento VAS;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 T.U.E.L., e in particolare l’art. 42 del medesimo DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 2 , comma 1 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO opportuno, secondo il principio generale di trasparenza di cui all’art.1 del d.lgs 33/2013 e s.m.i., provvedere – pur non sussistendone l’obbligo ai sensi dell’art. 39 del predetto decreto legislativo -

tempestivamente alla pubblicazione del presente schema e degli allegati tecnici sul sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente, link:

<http://www.comune.macugnaga.vb.it/ComTrasparenzaDoc.asp?Id=163>

Rilevato che non sussistono ragioni ostative a detta pubblicazione, non essendo sussistenti ipotesi di segretezza di detta documentazione amministrativa;

Tanto sopra narrato,

### **SI PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) DI APPROVARE le premesse, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento.
- 2) DI PRENDERE ATTO che la perimetrazione dell'area P.E.C. denominata RS/C - Aree di espansione residenziale e turistica, contrassegnata con il numero "2" (art.38 delle N.T. di A.) è quella individuata dagli elaborati urbanistici di PRGC vigente, richiamati in premessa, definitivamente adottati con la deliberazione di C.C. n. 4 del 29/03/2011, esecutiva, poi approvati con D.G.R. n. 27-2934 del 28.11.2011 pubblicata sul BURP n. 49 del 7.12.2011, comprensivi delle modifiche introdotte "ex officio" dalla Regione Piemonte in sede di approvazione, integralmente recepite con la D.C.C. n.9 del 28/03/2012.
- 3) DI PRENDERE ATTO, conseguentemente, che il presente provvedimento riveste un carattere meramente ricognitivo rispetto alla vigente disciplina urbanistica, in quanto la perimetrazione da introdurre nell'ambito del PRGC in realtà corrisponde al perimetro, già fissato dal vigente Piano Regolatore tramite le varianti n. 8 e 12 approvate dalla Regione Piemonte nell'anno 2011, con modificazioni recepite dal Comune nel successivo 2012.
- 4) DI RIBADIRE, sulla scorta delle motivazioni e delle risultanze meglio specificate in premessa, che il PRGC risultante dalle varianti n. 8 e 12 non risulta affermare in alcuna sua parte l'inesistenza di vincoli ambientali e/o del paesaggio ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. sul territorio comunale.
- 5) DI APPROVARE la documentazione agli atti consistente nel documento denominato "VALUTAZIONE DELLO STATO DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE RELATIVA A. P.E.C. 2", prodotta dal professionista incaricato per la parte urbanistica, dott. arch. Roberto Ripamonti di Omegna, qui pervenuta in data 06/08/2014 e registrata a P.G. n. 3753, e nella documentazione ad oggetto "CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE ALLA VARIANTE N. 8 AL PRGC VIGENTE E SUA VARIANTE "IN ITINERE" (VAR. N. 12) AI SENSI DELL'ART. 17, PUNTO 12, LETTERA A), DELLA L.R. 25 MARZO 2013, N. 3, "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 (TUTELA ED USO DEL SUOLO) E AD ALTRE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA" redatta in data giugno 2014 dal dott. geol. Italo ISOLI di Verbania, qui pervenuta in data 06/08/2014 e registrata a P.G. n. 3761;
- 6) DI APPROVARE la correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 17 comma 12 lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i., limitatamente ed al solo scopo di correggere lo stralcio cartografico della scheda monografica n. 10, contenuta nell'elaborato B della "CARTA DI SINTESI DELL'IDONEITÀ ALL'UTILIZZAZIONE URBANISTICA ALLA SCALA DI PIANO Pecetto-Staffa" (sc. 1:2.000), (riferita alla parte geologica) che riporta un'errata trasposizione cartografica della perimetrazione urbanistica riferita al progetto preliminare di PRGC in luogo di quella adottata con il progetto definitivo, poi approvata con D.G.R. n. 27-2934 del 28.11.11, secondo gli elaborati geologici come sopra approvati costituiti da:

- a. CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE ALLA VARIANTE N. 8 AL PRGC VIGENTE E SUA VARIANTE "IN ITINERE" (VAR. N. 12) AI SENSI DELL'ART. 17, PUNTO 12, LETTERA A), DELLA L.R. 25 MARZO 2013, N. 3, "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 (TUTELA ED USO DEL SUOLO) E AD ALTRE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA" AREA PEC RS/C-2 IN LOCALITA' RIPA data: giugno 2014 redatta dal dott. geol. Italo ISOLI di Verbania, qui pervenuta in data 06/08/2014 e registrata a P.G. n. 3761.
- 7) DI DARE ATTO, conseguentemente e per le motivazioni espresse in premessa, che:
- a. ai sensi dell'art. 3 bis e dell'art. 17 della LR 56/77 e s.m.i., la presente correzione di errore materiale, non costituendo variante al PRGC vigente, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.U.R., non è sottoposta a procedimento VAS.
  - b. che la D.C.C. n. 56/2011 non ha effetti sulla D.C.C. n. 4/2011, ovvero sulla D.G.R. n. 27-2934 del 28.11.11, in ordine al perimetro urbanistico del P.E.C. denominata RS/C - Aree di espansione residenziale e turistica, contrassegnata con il numero "2" con quest'ultime approvato e quindi vigente;
  - c. della conclusione dell'iter avviato con la DGC n. 104/2012 e la D.C.C. n. 36/2013 secondo le risultanze istruttorie integralmente recepite con il presente dispositivo.
- 8) DI DARE MANDATO all'Amministrazione e alle sue strutture tecniche di verificare la coerenza del contenuto degli elaborati cartografici e testuali non incisi dalla presente rettifica, come risultante dal deliberato, precisando che se in seguito si riscontrassero ulteriori incongruenze il Consiglio sarà chiamato a votare gli atti conseguenti con procedura analoga alla presente.
- 9) DI DARE INFINE ATTO che:
- lo schema del presente provvedimento e gli allegati tecnici sono stati pubblicati sul sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.lgs 33/2013;
  - la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17, comma 13 della L.R. 56/77, unitamente all'aggiornamento delle cartografie del PRGC comunale, saranno trasmessi in formato elettronico alla Regione Piemonte e alla Provincia del VCO, e pubblicati sul sito web istituzionale, sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.lgs 33/2013.
- 10) DI RIBADIRE l'ampio mandato conferito ai difensori in ordine alla definizione del ricorso pendente avanti al TAR, R.G. n. 252/12, mediante opportuna istanza di prelievo od analogo e idoneo strumento processuale, al fine dell'attuazione delle previsioni di piano riferibili all'area in oggetto.
- 11) Manda agli uffici per il seguito di competenza.

**Stante l'urgenza di provvedere in merito, si propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000.**